

all. 1 alla delibera consiliare n. 19 del 22/06/2015

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e 612 della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell'ente locale a società di capitali”.

Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “su proposta” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Savogna d'Isonzo partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Iris Isontina Reti Integrate e Servizi Spa in liquidazione (quota pari al 1,398222% del capitale sociale);
2. Irisacqua Srl (quota pari al 1,3868% del capitale sociale);
3. Isontina Ambiente Srl (quota pari al 1,398222% del capitale sociale).

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano ad eccezione.

2. Altre partecipazioni

Per completezza, si precisa che il comune di Savogna d'Isonzo, partecipa ai seguenti enti consortili:

1. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.)
Al consorzio partecipano tutti i 25 comuni del territorio provinciale e la Provincia di Gorizia al fine della gestione dei servizi e degli interventi a favore di persone disabili ai sensi della L.R. 41/96.
2. Consorzio di Sviluppo Industriale e Artigianale di Gorizia (C.S.I.A.)
L'ente è costituito dai comuni di Savogna d'Isonzo e di Gorizia, dalla Provincia di Gorizia, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Gorizia e da enti e imprese private. La finalità del consorzio è favorire l'insediamento e lo sviluppo di iniziative industriali ed artigianali nell'area industriale goriziana.
3. Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a.
L'ente consortile, tra i cui soci vi sono, oltre al Comune di Savogna d'Isonzo, il Comune di Gorizia, la Provincia di Gorizia, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Gorizia ed altri enti, si propone di gestire l'area aeroportuale di Gorizia.
4. GAL – Gruppo di Azione Locale CARSO – LAS – Lokalna Akcijska Skupina KRAS S.c.a.r.l.
Il GAL-LAS è un soggetto pubblico-privato previsto dalla normativa europea, il cui fine è la promozione, mediante attività ed iniziative, dello sviluppo economico, sociale e culturale dell'area omogenea del Carso. Gestisce fondi specifici previsti dal programma europeo Leader+ nell'ambito dei PSR – piani di sviluppo rurale regionali.

Le partecipazioni di cui al presente paragrafo, in quanto riferite a consorzi, non rientrano nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Iris Isontina Reti Integrate e Servizi Spa in liquidazione

Iris Isontina Reti Integrate e Servizi Spa (Iris) è nata nel maggio 2003 dalla fusione delle tre società della provincia di Gorizia operanti nel comparto dei servizi pubblici (A.M.G. Spa di Gorizia, A.M.I. Spa di Gradisca d'Isonzo e En.A.M. Spa di Ronchi dei Legionari).

Con la fusione in un soggetto provinciale unico si erano voluti perseguire importanti obiettivi strategici di carattere tecnico, finanziario, industriale e organizzativo.

Emergeva tuttavia, successivamente, il persistere di una dimensione troppo modesta, in termini di volume di domanda, per accedere a condizioni favorevoli sui mercati delle risorse energetiche, mediante adeguati volumi di acquisto. Nel 2011 si è pertanto proceduto alla cessione del ramo energetico previo conferimento dei due rami d'azienda (energia e ambiente) in altrettante società veicolo. La Spv relativa al ramo energetico veniva ceduta all'acquirente individuato, mentre la Ambiente Newco Srl (oggi Isontina Ambiente Srl), cui sono state cedute le attività di servizi ambientali.

Dopo il citato scorporo dei due rami d'azienda la Iris è divenuta di fatto una holding, priva di attività operative dirette e di personale dipendente, con impegno limitato alla sola gestione/alienazione delle partecipazioni non strategiche ed alla gestione di attività residuali (legali, giudiziarie, fiscali).

Nel corrente anno, in considerazione della cessazione dell'attività operativa, l'assemblea dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società. L'amministrazione è attualmente affidata ad un collegio di tre liquidatori.

Si riportano, di seguito, i dati economici e patrimoniali di sintesi della società, relativi agli ultimi tre esercizi:

	2014	2013	2012
Totale attivo	25.993.972	38.448.823	53.377.362
Patrimonio netto	14.060.644	22.624.889	44.641.216
Debiti	11.933.328	15.823.934	8.736.146
Risultato della gestione operativa	- 645.071	- 2.731.323	- 520.063
Risultato della gestione finanziaria	516.406	947.959	1.531.620
Utile (Perdita) del periodo	60.703	- 1.891.449	- 1.650.229

In virtù di quanto precede, si rileva che, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 611 della legge 147/14:

- la società, considerata l'avvenuta cessazione della sua attività originaria di erogazione di servizi integrati a favore dei comuni del territorio provinciale, appare **non più indispensabile** ai fini dell'attività istituzionale dell'Ente comunale;
- Alla data del presente Piano, il numero di amministratori (liquidatori) è 3 (tre) e il numero di dipendenti è 0 (zero) e pertanto **il numero di dipendenti è inferiore al numero di amministratori**;

- Non vi sono società partecipate che svolgono attività analoghe o similari;
- La società non svolge un'attività di servizio pubblico locale;
- Che, come evidenziato nell'allegata Relazione tecnica, nell'ultimo periodo la società ha provveduto a ridurre sensibilmente i costi di gestione determinando un deciso aumento della redditività, divenuta nuovamente positiva dopo un anno di rilevante perdita; pertanto non si ravvisano gli estremi per un intervento diretto, peraltro difficilmente attuabile stante la scarsa incidenza della quota sociale detenuta, finalizzato al contenimento dei costi di funzionamento.

Ciò considerato, verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai punti a) e b) del citato comma, in osservanza della richiamata norma, **la partecipazione in oggetto è da ritenersi destinata alla dismissione.**

Considerata inoltre la lettera dell'art. 1, comma 612 della legge 147/14, ai fini del presente Piano:

- si evidenzia che **la quota sociale** posseduta dal Comune è **già in fase di dismissione** e che, peraltro, negli ultimi due anni si è già proceduto ad una sensibile riduzione del patrimonio aziendale mediante riduzioni del capitale sociale e conseguente distribuzioni di liquidità ai soci;
- che la dismissione viene attuata con la **modalità** della liquidazione già deliberata dall'organo assembleare e che essa avrà luogo al termine della procedura liquidatoria;
- si precisa, quanto ai **tempi** della dismissione, che la durata di detta procedura liquidatoria dipende dall'efficacia delle iniziative che l'organo amministrativo della Iris potrà in essere al fine del realizzo degli asset tuttora in portafoglio; sarà comunque cura dell'Amministrazione comunale vigilare, in sede assembleare, sull'efficacia dell'azione dell'organo amministrativo societario;
- si precisa inoltre che i **risparmi** ovvero i benefici conseguibili mediante la dismissione della partecipazione corrispondono all'opportunità di sostituire alla partecipazione societaria la liquidità realizzabile dalla liquidazione della partecipazione; come meglio evidenziato nell'allegata Relazione tecnica, considerata il patrimonio netto della società (€ 14,8 milioni circa) e la quota detenuta, il ricavato della liquidazione, e quindi il risparmio, è quantificabile, a valori contabili, in € 206mila circa. L'effettivo risparmio ovvero beneficio economico varierà in ragione del maggior o minor valore di realizzo che risulterà dalla dismissione degli asset aziendali.

2. Irisacqua Srl

Irisacqua srl è stata costituita il 29 dicembre 2005 allo scopo di dare attuazione alla riforma del settore idrico introdotta con la "Legge Galli".

Con la **legge n. 36 del 5 gennaio 1994 "Legge Galli"** il legislatore ha introdotto il concetto di Servizio Idrico Integrato (SII), riorganizzato sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Ogni ATO è controllato da un'Autorità d'Ambito (ora denominata, per il Friuli Venezia Giulia, Consulta d'Ambito come sancito con L.R. 142/2010 a seguito dell'abolizione delle AATO) il cui compito è quello di redigere il Piano d'Ambito (l'insieme degli interventi necessari per migliorare il servizio e garantire determinati livelli di qualità) e di individuare il soggetto a cui affidare la gestione del servizio e la realizzazione del Piano.

La riforma nella nostra Regione è stata recepita con la **legge regionale n.13 del 2005** che ha definito sul territorio quattro Ambiti, tra cui l'ATO Orientale Goriziano composto dai 25 Comuni della Provincia di Gorizia.

Irisacqua è una società a capitale interamente pubblico nata a seguito della scissione parziale non proporzionale di Iris spa; i suoi soci sono i 25 Comuni della Provincia di Gorizia i quali, al momento della costituzione della Società, le hanno conferito in concessione a titolo gratuito tutte le reti e gli impianti legati al servizio idrico facendola diventare quindi l'affidataria della gestione del SII in via diretta quale società "in house".

L'affidamento in house ha durata trentennale ed è disciplinato da un apposito contratto di servizio denominato "Convenzione-contratto" sottoscritto nel settembre del 2006.

Si riportano, di seguito, i dati economici e patrimoniali di sintesi della società, relativi agli ultimi tre esercizi:

	2014	2013	2012
Totale attivo	126.272.652	132.564.542	110.803.492
Patrimonio netto	56.295.805	56.486.902	56.370.717
Debiti	69.976.847	76.077.640	54.432.775
Risultato della gestione operativa	3.463.802	4.579.203	3.063.185
Risultato della gestione finanziaria	- 3.310.472	- 3.824.589	- 2.216.843
Utile (Perdita) del periodo	- 227.107	191.097	246.624

In virtù di quanto precede, si rileva che, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 611 della legge 147/14:

- la società, considerata l'attività svolta si ritiene **indispensabile** ai fini dell'attività istituzionale dell'Ente comunale;
- Alla data del presente Piano, il numero di amministratori (liquidatori) è 1 (uno) e il numero di dipendenti è 101 (centouno) e pertanto **il numero di dipendenti è superiore al numero di amministratori**;
- Non vi sono società partecipate che svolgono attività analoghe o similari;
- La società svolge un'attività di servizio pubblico locale;
- Si constata che la società ha subito una perdita economica nell'ultimo esercizio; come evidenziato nel dettaglio nell'allegata Relazione tecnica, si rileva tuttavia che detta perdita è dovuta interamente all'effetto dell'impatto fiscale e che la redditività al lordo delle imposte si mantiene positiva, così come positiva risulta essere la gestione operativa; pertanto non si ravvisano gli estremi per un intervento diretto, peraltro difficilmente attuabile stante la scarsa incidenza della quota sociale detenuta, finalizzato al contenimento dei costi di funzionamento.

Ciò considerato, verificata l'assenza delle condizioni di cui al citato comma, si conferma l'opportunità di **mantenere la partecipazione in oggetto.**

3. Isontina Ambiente Srl

Isontina Ambiente Srl (Isambiente) è la nuova denominazione di Ambiente Newco srl a cui è subentrata in tutti i rapporti giuridici a partire dal 2.12.2013.

Isontina Ambiente era nata come Ambiente Newco il primo gennaio 2011, a seguito della decisione di IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi di cedere i rami energetici e la conseguente riorganizzazione delle attività relative alla gestione dei servizi pubblici locali in materia ambientale mediante.

Contestualmente all'operazione di modifica della propria denominazione del dicembre 2013 Isontina Ambiente, che fino a quella data era controllata interamente da IRIS, è diventata al 100% di proprietà dei 25 comuni della provincia di Gorizia.

La società gestisce i contratti del servizio ambientale, ossia raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, di cleaning urbano e di gestione degli impianti di smaltimento e trattamento, direttamente o tramite società controllata, svolti in venticinque comuni della provincia di Gorizia (Capriva, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Monfalcone, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Lorenzo Isontino, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco e Villesse).

Isontina Ambiente svolge il servizio pubblico di gestione ambientale principalmente attraverso le seguenti attività:

- Raccolta e trasporto dei RSU (delle frazioni riciclabili e del rifiuto secco residuo);
- Trattamento dei rifiuti organici (FORSU e verde) attraverso la gestione del proprio impianto di compostaggio di Moraro;
- Trattamento della frazione secca riciclabile (carta/cartone e plastica/lattine) presso l'impianto di selezione di Moraro (di proprietà della società);
- Avvio a smaltimento della frazione secca residua del rifiuto presso il termovalorizzatore di Trieste ovvero presso la discarica di Pecol dei Lupi a Cormons;
- Gestione dei Centri di Raccolta comunali e/o sovra comunali e delle isole ecologiche;
- Attività accessorie di cleaning urbano (spazzamento, svuotamento dei cestini stradali, pronto intervento).

Si riportano, di seguito, i dati economici e patrimoniali di sintesi della società, relativi agli ultimi tre esercizi:

	2014	2013	2012
Totale attivo	28.031.900	28.133.854	26.230.689
Patrimonio netto	13.118.605	13.091.470	6.994.656
Debiti	14.913.295	15.042.384	19.236.033
Risultato della gestione operativa	354.521	863.858	19.782.491
Risultato della gestione finanziaria	98.821	- 85.153	- 94.961
Utile (Perdita) del periodo	227.135	441.968	486.292

In virtù di quanto precede, si rileva che, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 611 della legge 147/14:

- la società, considerata l'attività svolta si ritiene **indispensabile** ai fini dell'attività istituzionale dell'Ente comunale;

- Alla data del presente Piano, il numero di amministratori (liquidatori) è 1 (uno) e il numero di dipendenti è 63 (sessantatre) e pertanto **il numero di dipendenti è superiore al numero di amministratori**;
- Non vi sono società partecipate che svolgono attività analoghe o similari;
- La società svolge un'attività di servizio pubblico locale;
- Si constata che la società mantiene una redditività positiva, malgrado vi sia stato, nell'ultimo esercizio un peggioramento del risultato operativo, il cui effetto risulta essere stato mitigato da una maggior efficienza nella gestione finanziaria; pertanto non si ravvisano gli estremi per un intervento diretto, peraltro difficilmente attuabile stante la scarsa incidenza della quota sociale detenuta, finalizzato al contenimento dei costi di funzionamento.

Ciò considerato, verificata l'assenza delle condizioni di cui al citato comma, si conferma l'opportunità di **mantenere la partecipazione in oggetto**.